

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	»	4
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	13
AGRICOLTURA (XIII)	»	19
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	28
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	30

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista-Liberi e Uguali: MDP-LU; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD-Noi con l'Italia: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile-Liberi e Uguali: SI-SEL-POS-LU; Noi con l'Italia-Scelta Civica per l'Italia-MAIE: Ncl-SCpI-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori-Energie PER l'Italia: Misto-CI-EPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 gennaio 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15 alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Atto n. 485 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	4
UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 gennaio 2018. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Atto n. 485.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in titolo.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore per la XIII Commissione*, anche a nome del relatore per l'VIII Commissione, onorevole Borghi, sottolinea in via preliminare la

rilevanza dello schema di decreto legislativo in oggetto, che, provvedendo ad un riordino complessivo della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, attua un obiettivo particolarmente avvertito dalle diverse componenti delle filiere forestali e sostenuto in più occasioni dal Parlamento nel corso della legislatura.

Osserva, quindi, che lo schema di decreto, composto da 19 articoli, attua la delega contenuta nell'articolo 5 del cosiddetto collegato agricolo (Legge n. 154 del 2016), che stabilisce che tale revisione ed armonizzazione debba avvenire in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale (di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), e con la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale.

L'articolo 1 fissa i principi fondamentali e ispiratori dello schema in esame. In particolare, il comma 1 stabilisce che la Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e

valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future. I commi 3 e 4 evidenziano il carattere multifunzionale e trasversale del patrimonio forestale riconoscendo il ruolo fondamentale della selvicoltura nel processo di sviluppo socioeconomico delle aree montane e interne del paese, di tutela e conservazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, e di lotta e adattamento al cambiamento climatico. Viene specificata, infine, la necessità di un'azione coordinata dello Stato, delle Regioni e delle province autonome nel perseguire gli obiettivi di tutela, gestione attiva e valorizzazione del patrimonio forestale per lo sviluppo equilibrato delle sue filiere, nel rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano a livello internazionale ed europeo.

Le finalità del provvedimento indicate dal comma 1 dell'articolo 2 perseguono l'obiettivo generale di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio forestale, favorendo la sua gestione attiva e razionale e promuovendo l'economia forestale e montana e le rispettive filiere produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni incolti o abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private.

Al fine di proteggere le foreste, saranno promosse azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile.

I commi 2 e 3 delineano il coordinamento istituzionale tra le Regioni e i ministeri competenti in materia, in attuazione dei principi di leale collaborazione e nel rispetto delle competenze e dei ruoli sanciti dalla Costituzione, per realizzare una convergenza di risorse e azioni sul-

l'interesse comune di tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio forestale e delle sue filiere.

L'articolo 3 reca una serie di definizioni (patrimonio forestale nazionale; gestione forestale sostenibile; pratiche selvicolturali; prodotti forestali spontanei non legnosi; sistemazioni idraulico-forestali; viabilità forestale e silvo pastorale; terreni abbandonati o incolti; terreni silenti; prato permanente; pascolo permanente; pascolo arborato; bosco da pascolo; arboricoltura da legno), anche stabilendo che i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

Il comma 3 aggiornando, per le materie di competenza esclusiva dello Stato, la definizione già presente nel citato decreto legislativo n. 227 del 2001, identifica come boschi le superfici coperte da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento. Le regioni e le province autonome, in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco, delle aree assimilate e delle aree escluse dalla definizione di bosco – di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 – con il vincolo tuttavia che non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

L'articolo 4 reca una esaustiva enumerazione delle aree assimilate a bosco, valevole per le materie di competenza esclusiva dello Stato. Sono definite aree assimilate a bosco: i castagneti, le sugherete, nonché le formazioni vegetali di specie arboree o arbustivo in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese quelle caratteristiche della macchia mediterranea; i fondi soggetti ad obbligo di rimboschimento; le opere realizzate come interventi di compensazione della trasformazione del bosco; le aree forestali che risultino temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva; le

aree al servizio esclusivo del bosco e dell'attività agrosilvopastorale, le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco; le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri, che interrompono la continuità del bosco. La predetta enumerazione fa salvo quanto previsto dai piani paesaggistici disciplinati dagli articoli 143 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

L'articolo 5 reca invece una enumerazione delle aree escluse dalla definizione di bosco, valevole per le materie di competenza esclusiva dello Stato. Si tratta delle seguenti aree: le formazioni forestali di origine artificiale, realizzate su terreni agricoli, anche in conseguenza dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'UE; l'arboricoltura da legno; gli spazi verdi urbani, quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, gli arboreti da seme, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree; le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014, che reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Come nel caso del precedente articolo 4, la predetta enumerazione fa salvo quanto previsto dai piani paesaggistici disciplinati dagli articoli 143 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Il comma 2 fornisce una ulteriore enumerazione delle aree escluse dalla definizione di bosco, valevole per le materie di competenza esclusiva dello Stato ed esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali e del restauro delle preesistenti edificazioni. Si tratta delle formazioni di specie arboree riconosciute meritevoli di tutela e ripristino; le superfici individuate come paesaggi rurali

di interesse storico e inserite nel relativo Registro; i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva.

L'articolo 6 disciplina la programmazione e pianificazione forestale. Vengono in primo luogo dettate disposizioni relative alla « Strategia forestale nazionale », che – in attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame – definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere. La Strategia forestale nazionale è valida 20 anni e viene approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'ambiente, il Ministro dei beni culturali e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

In coerenza con tale Strategia, le regioni e le province autonome individuano i propri obiettivi, definiscono le relative linee d'azione e predispongono piani forestali di indirizzo territoriale, dei quali garantiscono l'applicazione. Le regioni e le province autonome, inoltre, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali.

Si prevede che, con decreto del MI-PAAF, di concerto con il Ministro dei beni culturali, con il Ministro dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano dettate disposizioni quadro per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei citati piani forestali di indirizzo territoriale e piani di gestione forestale, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale. Alle regioni e province autonome è invece attribuito il compito di definire i criteri di elaborazione, attuazione e controllo di tali piani.

Con il fine di promuovere la pianificazione forestale e incentivare la gestione attiva razionale del patrimonio forestale, le regioni e le province autonome possano

prevedere un accesso prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore forestale a favore delle proprietà pubbliche e private e dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti.

Infine, si statuisce che, per l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel *Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali* e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale elaborati dalle regioni, il MI-PAAF si avvalga dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, istituito ai sensi del D.P.C.M. n. 105 del 2013.

L'articolo 7 reca la disciplina delle attività di gestione forestale, come individuate dal decreto legislativo n. 221 del 2001, recante Orientamento e modernizzazione del settore forestale.

A tal fine, ai commi 1 e 2, vengono definite le attività di gestione forestale – sostenute e promosse dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome – da intendersi come tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, i rimboschimenti e gli imboschimenti, nonché gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.

I commi successivi (3-13) definiscono le attribuzioni delle regioni e delle province autonome, nonché i relativi criteri di attuazione, per lo svolgimento di tali pratiche.

L'articolo 8 reca la disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative, individuando gli interventi non consentiti – interventi di trasformazione del bosco che determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della già citata Direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa di recepimento – e le misure di compensazione a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione. Vengono altresì indicate le attribuzioni

in tale ambito delle regioni e delle province autonome, chiamate a stabilire i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché le procedure che debbono essere rispettate dai richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione del bosco. Si precisa infine che i boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche non possano essere trasformati e non possa essere mutata la destinazione d'uso del suolo.

L'articolo 9 reca la disciplina della viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione del bosco. Oltre alle normali attività agro-silvo-pastorali e di tutela e gestione attiva del territorio, la viabilità forestale e silvo-pastorale deve garantire tutti i compiti di interesse pubblico, ivi compresi le attività di contrasto agli incendi boschivi e ad eventi calamitosi, le attività di vigilanza e soccorso, le attività di salvaguardia ambientale e le attività professionali, didattiche e scientifiche.

La definizione delle norme quadro è demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, adottato di concerto con il Ministro dei beni culturali e con il Ministro dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza Stato – regioni.

L'articolo 10 reca disciplina della promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione, materie attualmente disciplinate dagli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 227 del 2001, di cui lo schema propone l'abrogazione. Esso demanda alle regioni e alle province autonome l'attività di promozione delle imprese che operano nei settori forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, della gestione, difesa, e tutela del territorio e delle sistemazioni idraulico-forestali. A tal fine le regioni e le province autonome istituiscono appositi albi, cui possono iscriversi le imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori sopra richiamati.

L'articolo in esame stabilisce inoltre che possono essere concesse in gestione le superfici forestali pubbliche alle imprese

iscritte agli albi o ad altri soggetti pubblici e privati, individuati attraverso procedure ad evidenza pubblica.

Le regioni e le province autonome dettano inoltre le norme per regolare tali procedure e promuovono: l'associazionismo fondiario, la costituzione e la partecipazione a forme associative o contrattuali (consorzi forestali, cooperative ecc.) tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri, al fine di incentivare la gestione attiva, il miglioramento di fondi incolti o abbandonati, la ricostituzione delle unità produttive sostenibili dal punto di vista economico, a fini occupazionali e di sostegno a nuove attività imprenditoriali.

Viene quindi stabilita l'equiparazione agli imprenditori agricoli dei consorzi e delle cooperative che operano nel settore della selvicoltura in via esclusiva.

Si prevede altresì che siano promosse da regioni e province autonome la certificazione volontaria della gestione forestale responsabile e la tracciabilità dei prodotti forestali, l'utilizzo di prodotti forestali certificati nelle politiche di acquisto pubblico nonché la valorizzazione della bioeconomia forestale e delle produzioni legnose e non legnose di qualità, con particolare attenzione ai servizi ambientali forniti dagli ecosistemi forestali.

Si prevede infine che il MIPAAF – d'intesa con le regioni e le province autonome – intraprenda azioni contro il commercio illegale dei legnami e dei prodotti in legno.

La norma richiama gli indirizzi internazionali in materia e in particolare il regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, il regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati e gli articoli 7 e 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante « Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato », rispettivamente in materia di assorbimento del Corpo forestale dello

Stato nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni e di attribuzione alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza di specifiche funzioni del medesimo Corpo forestale.

L'articolo 11 demanda alle regioni e province autonome la valorizzazione economica dei prodotti forestali spontanei non legnosi (ad uso alimentare e non). Esse inoltre sono chiamate a garantire la corretta gestione e la tutela della capacità produttiva del bosco, regolamentandone la raccolta. A tale riguardo si dovrà differenziare tra raccoglitore per autoconsumo e raccoglitore commerciale, coerentemente con le normative di settore. I diritti di uso civico di raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi sono equiparati alla raccolta occasionale non commerciale, qualora non diversamente previsto dal singolo uso civico.

L'articolo 12 ha come oggetto la sostituzione della gestione ed il conferimento delle superfici forestali, materia finora regolata dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 227/2001.

La norma assegna a regioni e province autonome il compito di ripristinare condizioni di sicurezza in caso di rischi e di instabilità ecologica dei boschi, nonché di promuovere il recupero produttivo di proprietà fondiarie frammentate e di terreni abbandonati oppure incolti o silenti. Gli interventi necessari per il ripristino o la valorizzazione agrosilvopastorale dei terreni saranno effettuati dai proprietari e dai possessori dei terreni, coordinandosi e accordandosi con gli enti competenti. Tuttavia, per i terreni silenti e per quelli abbandonati o incolti intorno ai quali non si raggiungano accordi in merito agli interventi da fare, viene attribuita a regioni e province autonome la facoltà di provvedere attraverso forme di sostituzione diretta o affidamento – mediante procedura di evidenza pubblica, con preferenza per l'imprenditoria giovanile – della gestione dei terreni in questione a imprese, consorzi, cooperative o altre forme associative, oppure ad altri soggetti pubblici o privati.

L'articolo disciplina infine la gestione di eventuali frutti da parte delle regioni e province autonome, che possono accantonarli per un periodo massimo di due anni, e, ove non reclamanti da parte dei legittimi proprietari, utilizzarli al fine di realizzare opere e servizi di valorizzazione ambientale, paesaggistica, socioeconomica dei boschi.

L'articolo 13 innova la disciplina relativa ai materiali forestali di moltiplicazione, attualmente dettata dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 recante Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione e, nella parte che riguarda lo studio e la conservazione della biodiversità forestale, dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, attualmente recante Orientamento e modernizzazione del settore forestale.

Si stabilisce innanzitutto che la provenienza del materiale di moltiplicazione sia certificata conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 386/2003. Inoltre si prescrive, più in generale, che il materiale di moltiplicazione debba essere in condizioni fitosanitarie conformi alle normative di settore e che sia adeguato alle condizioni ambientali della stazione in cui viene impiantato.

Ulteriori disposizioni hanno ad oggetto la registrazione dei materiali forestali di moltiplicazione, ed i centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale. Oltre a riconoscere i centri già esistenti, si prevede l'individuazione di nuovi centri, mediante decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, sentito il Ministro della Difesa. Tali centri sono abilitati a certificare ufficialmente le analisi sulla qualità dei semi forestali.

Vengono infine ampliate le funzioni della Commissione tecnica istituita presso il MIPAAF dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 386/2003, che viene incaricata di redigere, conservare e aggiornare il registro nazionale dei materiali di base, nonché di coordinare la filiera vivaistica forestale nazionale.

L'articolo 14 attribuisce al MIPAAF, in accordo con le regioni, funzioni di coordinamento e di indirizzo delle politiche nazionali in materia di programmazione, pianificazione, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale, oltre che di sviluppo delle filiere forestali, ivi compresa la promozione degli interessi nazionali del settore a livello internazionale ed europeo.

Le regioni e le province autonome possono promuovere, coordinandosi con il MIPAAF, la creazione di specifici tavoli di settore o di filiera, con finalità di coordinamento territoriale o settoriale per la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale e per lo sviluppo delle varie componenti che costituiscono le filiere forestali.

L'articolo 15 reca norme per il monitoraggio, le statistiche, la ricerca e l'informazione in materia. Viene adottata, a fini statistici, nel rispetto degli impegni internazionali e degli standard definiti dall'Unione europea e internazionali, la definizione di foresta dell'Istituto nazionale di statistica, utilizzata per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

In attuazione del principio di leale collaborazione, il Ministero delle politiche agricole promuove il coordinamento, l'armonizzazione e la digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti al patrimonio forestale, la gestione delle attività di settore e le sue filiere produttive, nonché delle informazioni di carattere ambientale inerenti la materia forestale, sentiti il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei beni culturali, il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-regioni e con l'Istituto nazionale di statistica. Inoltre, si prevede che il MIPAAF promuova l'elaborazione di criteri per la realizzazione della cartografia forestale georiferita, da rendere disponibile sul sito istituzionale del Ministero.

Si ricorda che l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'UE (INSPIRE, acronimo di *Infrastructure for Spatial Information in Europe*) finalizzata a consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati

geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati, è prevista dalla direttiva 2007/2/UE (c.d. direttiva IN-SPIRE) recepita in Italia con il decreto legislativo n. 32 del 2010. Inoltre, l'accesso del pubblico all'informazione ambientale è previsto dalla Direttiva 2003/4/CE, recepita con decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195.

L'articolo 16 reca disposizioni di coordinamento, intervenendo sulla legge n. 10 del 2013, in particolare sull'articolo 7 della stessa, in materia di tutela e salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, con il riferimento agli alberi monumentali dei boschi vetusti. Si interviene poi sul D.Lgs. n. 386, del 2003, relativo alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, con una novella della disposizione inerente l'iscrizione dei cloni di pioppo, nonché con la sostituzione dell'articolo 14 in materia di Commissione tecnica, coordinata dal Ministero delle politiche agricole.

L'articolo 17 prevede che le disposizioni del decreto legislativo in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 18 abroga il decreto legislativo 28 maggio 2001, n. 227, recante le norme di Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

L'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, considerata l'importanza del provvedimento in esame, ritiene utile che le Commissioni valutino l'opportunità di acquisire elementi conoscitivi dalle diverse componenti delle filiere forestali, con modalità che tengano conto della ristrettezza dei tempi a disposizione per l'espressione del parere.

Filippo GALLINELLA (M5S) evidenzia l'estrema importanza della disciplina contenuta nello schema di decreto in esame,

considerato che un terzo della superficie del Paese è costituita da boschi e che, in molti casi, questi non vengono gestiti in maniera appropriata, e talvolta sono addirittura abbandonati. Rimarca quindi le conseguenze negative di tale situazione anche sotto il profilo della mancata valorizzazione del legname, che rappresenta una risorsa che andrebbe, invece, adeguatamente impiegata, in considerazione della rilevanza assunta nell'ambito dell'economia nazionale dalla filiera del mobile.

Pur ritenendo pienamente condivisibili le finalità del provvedimento indicate all'articolo 2, osserva che, stante la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 19, le stesse rischiano di rimanere inattuato. Rileva, infatti, che sarebbe stato necessario prevedere lo stanziamento di apposite risorse finalizzate a incentivare le filiere forestali.

Mino TARICCO (PD), evidenziata l'importanza dello schema in esame, si sofferma sulla disposizione contenuta all'articolo 10, comma 6, la quale stabilisce che i consorzi e le cooperative che operano nel settore della selvicoltura in via esclusiva sono equiparati agli imprenditori agricoli. Osserva, a tale proposito, che l'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 2001 – di cui lo schema di decreto in esame propone l'abrogazione – prevede invece l'equiparazione agli imprenditori agricoli dei consorzi e delle cooperative che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale.

Rilevato che l'introduzione del vincolo della esclusività comporta l'esclusione dalla suddetta equiparazione di importanti realtà imprenditoriali, ritiene opportuno ripristinare la formulazione del citato articolo 8, mantenendo quindi il criterio della prevalenza, e invita i relatori a tenere conto di tale rilievo nel predisporre la proposta di parere.

Massimiliano BERNINI (M5S) sottolinea che la revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali era particolarmente attesa dalle varie componenti del

settore. Ritiene condivisibili le norme che disciplinano la gestione attiva dei boschi, ma richiama l'attenzione dei colleghi sulla necessità che le aree boschive riconosciute patrimonio dell'UNESCO siano sottratte a tale tipologia di gestione e a logiche di sfruttamento, e siano oggetto, invece, di specifiche misure di prevenzione.

Ritiene altresì apprezzabili le disposizioni aventi ad oggetto la gestione della filiera del legno.

Reputa infine opportuno che nel formulare il parere di competenza, le Commissioni riunite diano adeguato rilievo alle misure che occorre prevedere in riferimento alle aree che presentano una peculiare valenza dal punto di vista ecologico.

In conclusione, avanza la richiesta di audire i rappresentanti della Direzione generale Foreste, di recente istituita presso il MIPAAF, con il compito di assicurare il coordinamento a livello nazionale della gestione del patrimonio forestale.

Alberto ZOLEZZI (M5S) richiama l'attenzione dei colleghi sull'eccessivo sfruttamento dei boschi in Italia, dovuto al proliferare di impianti a biomasse legnose, che il provvedimento in esame sembra favorire. Con riferimento alla questione dell'accorpamento del Corpo forestale dello Stato con l'Arma dei Carabinieri, fa notare come lo schema di decreto in esame possa costituire un'occasione per ritornare su tale tematica che non ha affatto consentito di contrastare efficacemente il fenomeno degli incendi boschivi, dei quali è stato registrato un significativo aumento a seguito del suddetto accorpamento.

Ermete REALACCI (PD), *presidente della VIII Commissione*, evidenzia come lo schema di decreto in esame produca effetti di particolare importanza anche sul cratere.

Enrico BORGHI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, rileva la pertinenza di quanto emerso nel corso del dibattito, sottolineando la disponibilità dei relatori a

tenerne conto ai fini della predisposizione della proposta di parere. Con riferimento alla questione della multifunzionalità evidenziata dal collega Taricco, fa notare come l'esclusività per l'imprenditoria in tale comparto significhi escludere molte rilevanti forme imprenditoriali. Quanto poi al tema dell'invarianza di spesa, invita a considerare che quanto previsto dal codice in questione rinvia alle risorse di competenza regionale in relazione ai piani rurali. Ritiene quindi che occorra garantire un coordinamento dell'impiego di tali risorse regionali in modo da creare coerenza rispetto alla programmazione prevista nel provvedimento.

Auspica che l'intesa con le regioni, che dovrebbe determinarsi nella seduta della Conferenza unificata prevista per domani, possa prevedere una disposizione di natura finanziaria che inneschi investimenti da parte delle regioni.

Con riferimento al rilievo del collega Zolezzi sull'eccessivo sfruttamento dei boschi a seguito del proliferare di impianti a biomasse legnose, dichiara di non dividerlo, ritenendo che in Italia si registri invece un mancato sfruttamento in tal senso.

Invita, infine, a considerare che il provvedimento in esame è finalizzato alla promozione di una politica attiva di gestione dei boschi, non prevedendosi alcuna modifica in materia di regimi autorizzativi relativamente alla compatibilità ambientale.

Conclude, sottolineando come il tema dell'accorpamento del Corpo forestale dello Stato con l'Arma dei Carabinieri sia fuori delega.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, invita a considerare l'opportunità di richiedere ai soggetti interessati un contributo scritto, da mettere a disposizione ai fini del parere che le Commissioni saranno chiamate ad esprimere.

Massimiliano BERNINI (M5S), pur condividendo l'esigenza di contenere in tempi ristretti l'esame del provvedimento all'e-

same, ribadisce l'opportunità di audire la Direzione generale Foreste, in considerazione delle rilevanti funzioni ad essa attribuite dallo schema di decreto in oggetto.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), ritiene singolare la richiesta di audizione avanzata dal collega Bernini, considerato che la Direzione generale Foreste è una struttura amministrativa che fa capo al MIPAAF, che è il Dicastero che ha provveduto a redigere lo schema di decreto in esame.

Ritiene, peraltro, che lo svolgimento di audizioni non sia compatibile con la tempistica con la quale si deve concludere l'esame del provvedimento. Concorda, pertanto, con la proposta del presidente Realacci di richiedere ai rappresentanti del settore l'invio di un contributo scritto del quale i relatori potranno tenere conto nella predisposizione della proposta di parere.

Massimiliano BERNINI (M5S) ricorda che l'istituzione della Direzione generale Foreste è stata supportata da tutte le forze politiche presenti in Parlamento, ribadisce l'opportunità di procedere all'audizione.

Mino TARICCO (PD) giudica anch'egli singolare la richiesta avanzata dal collega Bernini di ascoltare la Direzione generale Foreste, ossia una singola struttura amministrativa facente parte del Ministero che ha predisposto lo schema di decreto in oggetto.

Luca SANI, *presidente della XIII Commissione*, reputa che nel valutare l'opportunità di procedere alle audizioni occorra tenere in debita considerazione i tempi a disposizione, anche in relazione ad altri schemi di atti normativi sulla quale la Commissione XIII è chiamata ad esprimere il parere.

Paolo RUSSO (FI-PdL) reputa opportuno che la decisione sullo svolgimento delle audizioni sia assunta in sede di Ufficio di presidenza congiunto delle Commissioni riunite.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, propone pertanto di convocare per le ore 14 della giornata odierna gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

Le Commissioni consentono.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

**UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 14.10 alle 14.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proposta di revisione della rete stradale nazionale ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. Atto n. 489 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	13
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 gennaio 2018. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proposta di revisione della rete stradale nazionale ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. Atto n. 489.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, lo schema di decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri che reca una proposta di revisione della rete stradale di interesse nazionale, così come individuata nelle tabelle allegate al decreto legislativo n. 461 del 1999. La proposta di revisione interessa le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria, sulla base dell'intesa fra Stato e Regioni sancita in sede di Conferenza unificata in data 3 agosto 2017.

Come specificato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, tale operazione è motivata dalla necessità di considerare la forte disomogeneità della rete stradale così come risultante dal processo di regionalizzazione delle strade statali, con conseguente passaggio per tante arterie delle relative funzioni dall'ANAS S.p.A. agli enti territoriali, operato ai sensi della cosiddetta legge Bassanini n. 59 del 1997. È indubbia l'esigenza di ponderare e valutare la funzione effettivamente svolta da molte arterie stradali, allora trasferite dallo Stato alle Regioni. Sempre secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, tale « devoluzione » della rete stradale sarebbe stata condotta sulla base di logiche di

carattere amministrativo piuttosto che tecnico, contando sull'operato delle province, che ad oggi risultano indebolite soprattutto dal versante delle risorse finanziarie ad esse trasferite.

Sulla base di tali criticità il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la competente Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, ha provveduto a predisporre, sulla base dell'*iter* stabilito dal citato decreto legislativo n. 461 del 1999, una proposta di revisione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente.

Ricorda a tale proposito che, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 1, del richiamato decreto legislativo, alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

A tale proposito, la relazione illustrativa allo schema di decreto in esame precisa che un documento propedeutico è stato preliminarmente trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l'obiettivo di acquisire indirizzi e criteri metodologici per la redazione della proposta definitiva di nuova classificazione. Alla luce delle considerazioni rese dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ha rilevato la necessità di un articolato e approfondito confronto con le regioni nell'ambito della Conferenza unificata, la proposta è stata a giusta ragione sottoposta ad un apposito tavolo tecnico con le regioni e con gli enti territoriali interessati, ai quali è stato richiesto, come era indispensabile, di fornire osservazioni e integrazioni. Tale doveroso e fondamentale confronto ha consentito di raggiungere l'intesa sulla revisione della rete stradale

di interesse nazionale con 11 regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria). Come ricordato nella relazione illustrativa, per le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, invece, sono ancora in corso ulteriori approfondimenti istruttori, che è opportuno ed auspicabile si definiscano sollecitamente con la intesa finale. Ricorda inoltre che le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, non sono interessate dalla proposta in quanto il relativo riordino della viabilità, effettuato rispettivamente con i decreti legislativi nn. 320 del 1994, 111 del 2004 e 320 del 1997, non ha richiesto alcuna riclassificazione; per quanto riguarda infine le regioni autonome di Sicilia e Sardegna, ad oggi non è stato ancora effettuato il trasferimento delle strade statali non inserite nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo n. 461 del 1999.

La proposta definitiva di revisione della rete stradale di interesse nazionale, come risultante sulla base dell'intesa raggiunta con le Regioni in Conferenza unificata il 3 agosto scorso e su cui il Consiglio Superiore dei lavori pubblici si è espresso il 24 novembre 2017, è dunque ora sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Tutto ciò premesso, segnala che lo schema di decreto in esame si compone di 4 articoli. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 prevedono che le vigenti tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale e regionale, allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, siano sostituite, per ciascuna delle regioni con cui è stata raggiunta l'intesa, con le tabelle aggiornate, allegate allo schema in esame. Il comma 3 dispone inoltre che le integrazioni e le modifiche apportate alle reti di interesse nazionale e regionale siano identificate in apposite tabelle, anch'esse su base regionale, allegate allo schema in esame, mentre il comma 4 prevede che restino di proprietà dei comuni i tratti delle strade urbane e locali che attraversano i centri abitati con popolazione su-

periore ai diecimila abitanti. Ai sensi del comma 5, eventuali modifiche dei dati contenuti nelle tabelle allegate allo schema in esame possono essere apportate, d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti per il trasferimento delle strade dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000. L'articolo in questione prevede in particolare che la consegna dei beni sia effettuata a cura dei competenti uffici del territorio del Ministero dell'economia e delle finanze, che provvedono alla redazione dei relativi verbali con l'intervento dei rappresentanti del soggetto deputato alla gestione del patrimonio stradale nazionale e delle amministrazioni regionali o locali interessate. Alla stregua, poi, del medesimo comma 5 dell'articolo 1, a completamento delle operazioni di consegna, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, a seguito della trasmissione da parte dell'ANAS S.p.a. dei relativi verbali unitamente alle tabelle aggiornate, alla ricognizione delle rettifiche eventualmente resesi necessarie. Su tali basi si procede alla pubblicazione delle tabelle, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 2 dello schema in esame dispone che il trasferimento dei beni strumentali inerenti le strade trasferite sia effettuato come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000 mediante appositi verbali di consegna sottoscritti dai soggetti interessati, la cui adozione risulta determinante ai sensi del successivo articolo 3 per l'operatività del trasferimento dei tratti di strada riclassificati.

Come disposto dall'articolo 4, resta di competenza della stazione appaltante l'ultimazione dei lavori per i quali, alla data del presente provvedimento, sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione dei lavori per i quali, entro il 31 luglio 2017, sia stata definita la progettazione e autorizzata la pubblicazione del bando di gara. Resta altresì di competenza ed a carico della medesima stazione appaltante il contenzioso instaurato in rela-

zione a fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, aventi ad oggetto i beni trasferiti.

Come anticipato, allo schema in esame sono allegate 33 tabelle. In particolare, le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale sono contenute negli allegati A (per la regione Abruzzo), B (per la regione Basilicata), C (per la regione Calabria), D (per la regione Campania), E (per la regione Lazio), F (per la regione Liguria), G (per la regione Marche), H (per la regione Molise), I (per la regione Puglia), J (per la regione Toscana) e K (per la regione Umbria). Le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse sono invece contenute negli allegati L (per la regione Abruzzo), M (per la regione Basilicata), N (per la regione Calabria), O (per la regione Campania), P (per la regione Lazio), Q (per la regione Liguria), R (per la regione Marche), S (per la regione Molise), T (per la regione Puglia), U (per la regione Toscana) e W (per la regione Umbria). Le integrazioni alle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale, che corrispondono alle tratte oggetto di riclassificazione in quanto trasferite dal livello regionale a quello statale, sono evidenziate nelle tabelle 1.a (per la regione Abruzzo), 2.a (per la regione Basilicata), 3.a (per la regione Calabria), 4.a (per la regione Campania), 5.a (per la regione Lazio), 6.a (per la regione Liguria), 7.a (per la regione Marche), 8.a (per la regione Molise), 9.a (per la regione Puglia), 10.a (per la regione Toscana) e 11.a (per la regione Umbria). Le predette integrazioni sono comunque riportate nelle tabelle da A a K, che raggruppano tutta la rete stradale di interesse nazionale delle citate regioni. Le integrazioni alle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale, che corrispondono alle tratte oggetto di declassificazione dal livello statale al livello regionale, sono invece evidenziate nelle tabelle 1.b (per la regione Abruzzo), 2.b (per la regione Basilicata), 3.b (per la regione Calabria), 4.b (per la regione Campania), 5.b (per la regione Lazio), 6.b (per la regione Liguria), 7.b (per la regione Marche), 8.b (per la

regione Molise), 9.b (per la regione Puglia), 10.b (per la regione Toscana) e 11.b (per la regione Umbria). Le predette integrazioni sono comunque riportate nelle tabelle da L a W, che raggruppano tutta la rete stradale di interesse regionale delle citate regioni. In ogni tabella, i tratti sono identificati tramite denominazione, chilometriche di inizio e fine, lunghezza totale del tratto, capisaldi di inizio e fine itinerario.

Segnala fin d'ora che, come già rilevato, lo schema di DPCM muove dalla consapevolezza di tener conto dell'oggettiva e grave condizione di difficoltà finanziaria nella quale si sono venute a trovare le province, impossibilitate a curare la manutenzione e gestione della rete stradale ad esse affidata, proprio per la riduzione consistente dei finanziamenti. La legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017, dando ulteriore ed incisivo sviluppo alle misure previste nella legge di bilancio per l'anno 2017 e nel decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito nella legge 3 agosto 2017 n. 123, ha stanziato somme considerevoli per finanziarie programmi straordinari di manutenzione della rete viaria delle province e città metropolitane, con 120 milioni di euro per il 2018 e 300 milioni di euro per ogni anno dal 2019 al 2023. Con il DPCM si integra la rete stradale di interesse regionale, con il trasferimento dallo Stato e dall'Anas alle regioni e quindi alle province di nuove tratte e considerevoli stradali per circa 600 km., attualmente anche in condizioni di estremo e oneroso disagio e degrado. Occorre, pertanto, evitare che con questo trasferimento di competenze si metta in pericolo quella funzione fondamentale assegnata alle province di curare la rete stradale con il trasferimento di nuove arterie, senza la preventiva e rigorosa verifica e definizione delle risorse finanziarie effettivamente necessarie per poter provvedere alla cura di tali strade.

Rileva poi che la VIII Commissione, con risoluzione n. 8-00267 approvata nella seduta dell'8 novembre 2017, a prima firma del collega Borghi e sottoscritta da molti

deputati, ha richiamato la necessità di « accelerare l'iter di adozione del D.P.C.M. » in esame.

In conclusione, fa notare come l'articolo 4 dello schema di decreto presenti un refuso laddove faccia riferimento al « bando di gara per la realizzazione ovvero lavori », che dovrebbe invece essere più opportunamente essere sostituito con il riferimento al « bando di gara per la realizzazione dei lavori ».

Fa, inoltre, notare come sia sua intenzione inserire nella proposta di parere condizioni che invitino a: definire preventivamente e con precisione i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di gestione complessiva della rete stradale di competenza delle province, con riferimento anche alle nuove arterie stradali ad esse affidate con il DPCM, con il trasferimento integrale – su base annuale e pluriennale- di tutte le risorse finanziarie dallo Stato, necessarie per il puntuale e tempestivo esercizio delle funzioni ad esse assegnate in materia di viabilità; trasferire – per le strade che saranno assegnate con il DPCM alla competenza dello Stato e dell'ANAS- a carico del bilancio dello Stato (o di ANAS) il pagamento delle rate residue dei mutui (e dei relativi oneri) accessi da regioni e province, per finanziare lavori e investimenti sostenuti su tali reti stradali e sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di trasferimento di competenza allo Stato.

Invita, infine, a considerare l'opportunità di concludere l'esame del provvedimento con la deliberazione sul parere nella giornata odierna, stante la scadenza del termine parlamentare fissata per domani, giovedì 11 gennaio.

Roger DE MENECH (PD) sottolinea come il provvedimento rechi una riqualificazione della qualità delle strade e quindi della competenza e della responsabilità per la manutenzione delle stesse. Nell'evidenziare la necessità di dare risorse sufficienti alle regioni per provvedere ai compiti di manutenzione della rete viaria, auspica che, per le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto,

per le quali sono ancora in corso ulteriori approfondimenti istruttori, si definisca sollecitamente il procedimento con la intesa finale con lo Stato.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, dichiara di condividere il rilievo testé avanzato dal collega De Menech.

Alberto ZOLEZZI (M5S) invita a considerare come il provvedimento in questione comporti una privatizzazione dell'ANAS con conseguenze sul piano della trasparenza.

Enrico BORGHI (PD) esprime, a nome del gruppo del Partito democratico, la disponibilità a concludere l'esame del provvedimento in questione nella seduta odierna.

Fa, quindi, notare come i territori, dopo quindici anni di federalismo, chiedano allo Stato soccorso per l'impossibilità di garantire *standard* omogenei sul territorio nazionale in riferimento alle proprie competenze. Ritiene che non si possa declamare il principio dell'autonomia e contemporaneamente interpellare lo Stato per un intervento finalizzato a colmare le lacune a livello territoriale.

Evidenzia come tale questione riguardi anche le regioni che ad oggi non hanno ancora raggiunto un'intesa con lo Stato sul tema oggetto del provvedimento. Con particolare riferimento alla regione Piemonte, evidenzia come la mancata intesa sia dovuta alla mancata definizione dell'*iter* da parte della città di Torino, che non ha provveduto a fare ciò a cui hanno adempiuto le altre province.

Conclude, richiamando l'attenzione del collega Zolezzi sul fatto che il provvedimento in esame non reca alcuna privatiz-

zazione della rete stradale nazionale, prevedendo un mero ritorno allo Stato di un pezzo della rete viaria regionale.

Raffaella MARIANI (PD) invita a valutare la necessità di prevedere un termine per il trasferimento delle competenze e delle risorse finanziarie agli enti territoriali, considerato che questo mancato trasferimento è spesso causa del blocco di interventi di manutenzione della rete viaria.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, tenendo conto di quanto emerso dal dibattito, formula una proposta di parere con condizioni (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO dichiara di condividere la proposta di parere avanzata dal relatore, sottolineando come le strade siano demanio necessario e non vi sia quindi alcuna possibilità di privatizzazione delle stesse.

Auspica che si possa pervenire in tempi brevi all'intesa dello Stato con le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni presentata dal relatore.

La seduta termina alle 13.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proposta di revisione della rete stradale nazionale ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. (Atto n. 489).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proposta di revisione della rete stradale nazionale (atto n. 489);

considerato che:

lo schema di decreto prevede una revisione della rete stradale di interesse nazionale che riguarda le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria, sulla base dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 3 agosto 2017;

sulla base degli elementi di informazione contenuti negli allegati, si prevede il trasferimento alla rete nazionale di circa 3.601 km di strade e la contestuale declassificazione a rete regionale di circa 592 km;

l'VIII Commissione, nella risoluzione 8-00267 approvata nella seduta dell'8 novembre 2017, aveva richiamato l'esigenza di accelerare l'iter di adozione dello schema di decreto, in considerazione dell'urgenza di una revisione complessiva della rete stradale nazionale;

rilevato che per le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto

sono ancora in corso ulteriori approfondimenti istruttori; in tal senso è opportuno ed auspicabile che si definisca sollecitamente il procedimento, con la intesa finale fra Stato e le quattro regioni interessate, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si definiscano preventivamente e con precisione i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di gestione complessiva della rete stradale di competenza delle province, con riferimento anche alle nuove arterie stradali ad esse affidate con il DPCM, con il trasferimento integrale – su base annuale e pluriennale – di tutte le risorse finanziarie dallo Stato, necessarie per il puntuale e tempestivo esercizio delle funzioni ad esse assegnate in materia di viabilità;

2) si trasferisca – per le strade che saranno assegnate con il DPCM alla competenza dello Stato e dell'ANAS – a carico del bilancio dello Stato (o di ANAS) il pagamento delle rate residue dei mutui (e dei relativi oneri) accesi da regioni e province, per finanziare lavori e investimenti sostenuti su tali reti stradali e sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di trasferimento di competenza allo Stato.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	19
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare. Atto n. 484 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 gennaio 2018. — Presidenza del Presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 12.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luca SANI, comunica che il deputato Massimo Verrecchia, del gruppo Alternativa Popolare, è entrato a far parte della Commissione, mentre cessa di farne parte il deputato Maurizio Lupi.

Da quindi il benvenuto all'onorevole Verrecchia.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare.

Atto n. 484.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato all'11 febbraio 2018, ma che, non essendo ancora pervenuto sull'atto il parere della Conferenza Stato-regioni, la Commissione non potrà esprimersi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, fa presente che il Governo ha trasmesso alle Camere uno schema di decreto legislativo che prevede, da un lato, il riordino delle competenze dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e, dall'altro, la soppressione di Agecontrol ed il trasferimento delle relative funzioni ad Agea.

Il provvedimento è stato adottato sulla base della delega recata dall'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (cosiddetto collegato agricolo) la quale ha richiesto, al comma 2, lettera *d*), che siano riviste le funzioni attualmente affidate all'Agenzia, con particolare riguardo all'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale

(SIAN) e al modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale. La delega ha previsto che la riorganizzazione sia volta a favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti, nonché a ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la comunicazione tra le articolazioni regionali e la struttura centrale, nonché tra utenti e pubblica amministrazione, anche attraverso l'attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.

Lo stesso articolo, sempre al comma 2, lettera e), ha previsto una delega finalizzata al riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, assicurando, e sottolineo tale principio, la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società Agecontrol s.p.a e con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA.

Evidenzia che i punti maggiormente critici del provvedimento attengono proprio alla soppressione di Agecontrol, al trasferimento delle sue funzioni e del relativo personale ad Agea.

Rileva quindi che l'articolo 1, relativo in generale al riordino dell'Agenzia, ripete quanto già previsto a legislazione vigente, in ordine alla definizione di ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, chiamato, con una specifica di carattere innovativo, ad operare sulle base dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza (commi 1 e 2). Viene, altresì, confermato che l'Agenzia ha sede legale a Roma e una sede di collegamento con l'Unione europea: è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (commi 5, 6 e 7). Fa presente che hanno, invece, carattere

innovativo le previsioni di cui al comma 3, secondo le quali l'Agenzia assicura la separazione tra funzioni di organismo di coordinamento e organismo pagatore e quelle di cui al comma 4 secondo le quali l'amministrazione è articolata in tre direzioni di livello dirigenziale generale.

L'articolo 2 disciplina le funzioni di Agea. Per prima viene indicata quella di organismo pagatore nonostante nel disegno originario tale funzione avrebbe dovuto essere svolta solo in via suppletiva, fino a quando, cioè, tutte le regioni non avessero provveduto a dotarsi di propri organismi pagatori. Pur prendendo atto che tale disegno non si è mai completamente avverato, l'attribuzione di organismo pagatore nazionale ad Agea sembra rivestire carattere innovativo e richiede una riflessione sul rapporto con gli organismi pagatori regionali.

Le funzioni che vengono richiamate e che qualificano Agea come organismo pagatore sono quelle legate: alla gestione degli aiuti europei derivanti dal FEAGA e dal FEASR; ai compiti di esecuzione per gli aiuti alimentari e per la formazione delle scorte necessarie; agli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare per sostenere taluni comparti in situazioni contingenti; all'esecuzione di forniture di prodotti agroalimentari nell'ambito delle politiche di cooperazione e sviluppo e all'attuazione degli adempimenti relativi al Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (FEAMP).

Segnala che tutte le funzioni sopra richiamate vengono al momento gestite in modo diversificato. Per quelle riguardanti la gestione degli aiuti europei derivanti dal FEAGA, dal FEASR e dal FEAMP, alcuni organismi pagatori regionali provvedono in autonomia ai pagamenti; altri solo per alcune tipologie, mentre altri ancora hanno delegato Agea. In ulteriori casi, infine, Agea provvede in quanto non sono stati istituiti gli stessi organismi pagatori.

Diversamente, per gli interventi sul mercato agricolo e per le forniture di prodotti agroalimentari nell'ambito delle

politiche di cooperazione e di sviluppo, Agea è competente in via esclusiva a livello nazionale.

Reputa, pertanto, che occorrerebbe meglio articolare le competenze in esame per dare un quadro giuridico certo delle funzioni svolte, meglio specificando se le stesse siano svolte in quanto attribuite in via primaria o sopperiscono in via suppletiva a competenze attribuite ad altri organismi.

Fa presente che l'Agenzia, in qualità di organismo pagatore nazionale, secondo il comma 2 dell'articolo 4, potrà istituire presso le regioni di competenza sportelli operativi, anche utilizzando, a tal fine, le risorse derivanti dai risparmi di spesa conseguenti alla soppressione di Agecontrol; la stessa Agenzia potrà avvalersi, con l'accordo delle regioni interessate, degli uffici regionali e degli organismi di settore per la gestione degli aiuti e degli interventi relativi alla politica agricola.

Segnala come particolarmente innovativo quanto previsto nel comma 3 dell'articolo 1, secondo il quale Agea assicura il rispetto, nelle funzioni di organismo pagatore, dei criteri di riconoscimento previsti dall'Allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, garantendo che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Si prevede, inoltre, che il bilancio dell'Agenzia contenga due distinte rubriche, una per l'organismo di coordinamento e una per l'organismo pagatore, che costituiscono due distinti centri di responsabilità amministrativa e di costo.

Osserva che l'articolo 5 prevede che gli organismi pagatori già istituiti hanno facoltà di continuare ad operare, invertendo, come sottolineato in precedenza, l'impostazione originaria secondo la quale l'Agea avrebbe provveduto momentaneamente ai pagamenti e solo fino ad istituzione degli organismi pagatori regionali. Si prevede, altresì, che nelle regioni che ne sono

sprovviste se ne possano costituire di nuovi, conformi ai criteri di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Gli organismi pagatori possono esercitare la competenza su più regioni. Essi sono tenuti a fornire ad Agea tutte informazioni occorrenti alla Commissione europea, assicurando l'aggiornamento dei dati del sistema nazionale (SIAN).

Il comma 3 dell'articolo 3 prevede che in caso di inadempimento o ritardo da parte degli stessi organismi pagatori, venga prevista l'applicazione della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il comma in esame non specifica l'articolo al quale si intende fare riferimento; lo stesso sembra però ricavabile da quanto richiamato nella relazione illustrativa che fa riferimento all'articolo 8, comma 3, della legge richiamata. Tale disposizione prevede la possibilità per lo Stato di esercitare il potere sostitutivo in caso di inadempimento delle regioni o degli enti locali, provvedendo, se del caso, alla nomina di un Commissario.

L'articolo 3 definisce le funzioni dell'organismo di coordinamento.

Il comma 1 attribuisce, a tal fine, all'Agea: le funzioni di carattere tecnico operativo di coordinamento, prevedendo che essa operi come interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR; *b)* la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori riconosciuti; *c)* le funzioni di coordinamento, gestione e sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio svolti dal Ministero delle politiche agricole ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2013; *d)* la definizione del modello organizzativo che permetta un interscambio dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori.

Evidenzia che vengono, poi, trasferite ad Agea nell'ambito delle funzioni di coordinamento le competenze svolte fino ad oggi da Agecontrol relative, in primo luogo, allo svolgimento delle verifiche di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutti freschi e, in secondo luogo, a taluni controlli di « secondo livello » previsti nei confronti dei soggetti ai quali Agea ha delegato specifici compiti e servizi nonché ai controlli « *ex post* » attribuiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 7 dicembre 2013 volti ad accertare la realtà e la regolarità delle operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del FEAGA.

Rileva, al riguardo, l'opportunità che il provvedimento richiami specificamente il riferimento normativo relativo a ciascuna di tali funzioni al fine di rendere esplicite tutte le funzioni trasferite; occorre, poi, valutare quanto le funzioni svolte da Agecontrol destinate a confluire in Agea risultino conformi alla missione principale svolta dall'Agenzia, con particolare riferimento ai controlli che tutt'oggi vengono svolti *in loco* dai dipendenti di Agecontrol.

Sottolinea che l'Agecontrol ha, infatti, 28 sedi distribuite sul territorio nazionale che risentono dell'organizzazione territoriale del tempo in cui la società era chiamata a svolgere controlli per gli aiuti comunitari nel settore dell'olio di oliva. Si domanda quindi a chi dovranno rispondere le sedi « periferiche »: se, infatti, esse sono chiamate a eseguire i controlli sull'ortofrutta fresca e quelli *ex post*, dipenderanno dall'Organismo di Coordinamento (con i possibili conflitti che sono stati sopra evidenziati), mentre se devono svolgere anche la funzione di sportelli al pubblico nelle Regioni di competenza dovranno rispondere anche all'Organismo pagatore. Evidenzia che si pongono, quindi, problemi di conflitti di competenza e commistione nei ruoli, con il rischio che l'esercizio della delega risulti carente proprio rispetto a quel principio e criterio direttivo che chiedeva di garantire la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore.

Osserva che la disposizione pare comunque in contrasto con la previsione della delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *d*) laddove recita che occorre garantire « la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore ». Si domanda dunque se agli agricoltori non debba essere assicurato un rapporto con l'Amministrazione trasparente, neutro e *on line*, secondo la più moderna visione e considerato il costo del SIAN.

L'articolo 6 riproduce quasi integralmente quanto previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 1999 in merito alla costituzione e al funzionamento dei Centri autorizzati di assistenza agricola; tra le principali attività segnalo quella relativa alla costituzione e all'aggiornamento del fascicolo aziendale in formato elettronico e la soppressione della disposizione secondo la quale gli organismi pagatori sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri autorizzati.

L'articolo 7 definisce gli organi dell'Agenzia. Sono tali: il Direttore, individuato a seguito di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza. È nominato con decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. L'incarico ha durata massima di tre anni, rinnovabile per una sola volta ed incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro; il Collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri effettivi e due supplenti e presieduto da un presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 8 prevede che il Direttore rappresenti legalmente l'Agenzia, ne sia responsabile e ne coordini le funzioni.

L'articolo 9 disciplina le funzioni del Comitato tecnico. Il comma 1 ne prevede la costituzione, mentre il comma 2 ne disciplina la composizione. Il comma 3 prevede che il Comitato esprima pareri obbligatori finalizzati ad orientare le

azioni dell'Agenzia nella sua qualità di organismo di coordinamento; decorso il termine di venti giorni, è possibile prescindere dal parere.

Rileva, al riguardo, che nelle disposizioni in esame non vi è alcuna correlazione con il modello di governance previsto dalle Linee guida del SIAN approvate con decreto ministeriale del 16 giugno 2016, laddove è previsto un Comitato tecnico costituito dal MIPAAF, AGEA Coordinamento, Regioni e Province autonome ed organismi pagatori.

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano definite le modalità attuative del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di armonizzare i sistemi operativi regionali con quelli nazionali.

Rimarca che non risulta, a tale proposito, ben chiaro perché tale disposizione sia stata inserita nell'articolato riguardante le funzioni del Comitato tecnico.

L'articolo 10, relativo alle entrate dell'Agenzia, ha contenuto pressoché equivalente a quello contenuto nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 185 del 1999. Le entrate derivano dalle assegnazioni a carico dello Stato, dalle somme di provenienza europea e dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.

L'articolo 11, relativo all'ordinamento contabile, è sostanzialmente equivalente all'articolo 8 del decreto legislativo n. 185 del 1999, salvo che per il fatto che i bilanci preventivi e consultivi risultano adottati dal Direttore e non più dal Consiglio di amministrazione.

L'articolo 12 prevede che siano adottati, su proposta del Presidente e non più del Consiglio di amministrazione, lo Statuto, il regolamento di organizzazione dell'Agenzia e il regolamento del personale.

L'articolo 13 riprende quanto già stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 165 del 1999 prevedendo che l'Agenzia è dotata di un Fondo costituito da beni mobili e immobili strumentali alla sua attività. Leggermente diverso il comma 2, dove si fa genericamente riferimento al fatto che nella dotazione sono comprese le

assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare il funzionamento di Agea, mentre nel testo dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 165 del 1999 si fa riferimento specificamente anche a quelle necessarie per assicurare l'esecuzione da parte del SIAN dei controlli finalizzati alla gestione delle erogazioni europee.

L'articolo 14 conferma che il Ministero delle politiche agricole esercita la vigilanza sull'Agenzia e ne declina, in maniera innovativa, le modalità.

In primo luogo l'Agenzia è chiamata a presentare annualmente al Ministro, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attività svolta. Il Ministero esercita il controllo sul bilancio. Ai sensi del comma 3 è previsto che il Ministro può decidere di nominare un commissario per la gestione dell'Agenzia per motivate ragioni di pubblico interesse individuate dallo Statuto.

Fa presente, al riguardo, che si fa riferimento al Ministero e non al Ministro, come sarebbe più opportuno, per individuare le modalità di esercizio della vigilanza.

L'articolo 15 prevede, in maniera innovativa, che l'Agenzia svolga le funzioni di coordinamento gestione e sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Tale sistema è utilizzato per la gestione dei servizi attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione del sistema è affidato ad almeno due uffici di livello dirigenziale non generale. L'Agenzia può avvalersi del supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Osserva che tale disposizione pare limitare il raggio d'azione del SIAN, così come delineato fortemente nell'articolo 15, comma 2, lettera *f*) della legge delega e come anche definito nelle Linee guida del SIAN del 2016. Il testo del provvedimento in esame pare ingessare l'operatività di AGEA, che resta ancorata a decreti ministeriali per la definizione di servizi.

L'articolo 16 dispone la soppressione di Agecontrol S.p.A e il trasferimento delle sue funzioni ad AGEA, individuando la decorrenza degli effetti della soppressione dalla data di pubblicazione del decreto di inquadramento del personale nei ruoli di Agea, la quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle risorse finanziarie e strumentali di Agecontrol.

L'articolo 17 disciplina l'inquadramento del personale di Agecontrol nei ruoli di Agea. A tal fine è richiesto il superamento di una procedura di selezione destinata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale da ricoprire e alla verifica di esperienza maturata. La procedura deve essere completata entro tre mesi dalla pubblicazione della tabella di comparazione definita con decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Il personale che ottiene una valutazione positiva è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia.

Dalla data di inquadramento al personale di Agecontrol si applica: il trattamento economico, fondamentale e accessorio, spettante al personale dell'Agenzia, salva la possibilità di riconoscere un differenziale tra il trattamento complessivo e quello percepito alla data di entrata in vigore della delega, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a concorrenza del trattamento fondamentale; il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.

Riguardo a quanto ivi previsto osserva che si profilano conflitti con il personale di AGEA non di poco conto. La procedura di selezione così come descritta non è in linea con la giurisprudenza costituzionale che prevede l'ingresso nel pubblico impiego tramite pubblico concorso, cioè un concorso cui possono partecipare tutti e cita, a tale proposito, da ultimo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 226 del 2012 che ha statuito in tal senso, decidendo proprio sull'argomento relativamente al personale di società partecipate che si intendeva far passare nel pubblico impiego. Ritiene che l'impugnativa sia dunque già annunciata.

Fa presente che il personale di AGEA ha affrontato da pochi giorni le selezioni interne per progressioni economiche all'interno della stessa area per il 65 per cento degli aventi diritto e con prova selettiva impegnativa, su richiesta del Ministero dell'economia e della Funzione pubblica.

Osserva, tra l'altro, che tale è stata la strada seguita da Agea per assumere nel 2012 sei dirigenti, dopo la conclusione del periodo di dieci anni a suo tempo compiuto dai dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.165 del 1999, senza strade privilegiate non percorribili.

Reputa quindi che il comma 5 dell'articolo 17 contenga la massima ambiguità riguardo all'onere che l'Agenzia deve sostenere, poiché non si affronta quello che sarà il vero onere riguardante il trattamento accessorio.

Evidenzia che ad oggi il personale dell'AGEA ha un trattamento accessorio, non pensionabile, pari a circa 4 milioni annui di euro per 220 dipendenti, compresi i dirigenti. Rileva pertanto che l'eventuale ingresso di 280 dipendenti Agecontrol, compresi i dirigenti, non può che generare un finanziamento ulteriore di pari importo (il calcolo porta a quasi 4,5 milioni di euro), non potendosi ritenere che l'importo del trattamento accessorio del personale AGEA venga suddiviso anche con i dipendenti eventualmente sopraggiunti.

L'articolo 18 prevede che gli organi di Agecontrol restino in carica fino alla cancellazione dal registro delle imprese. Gli organi in carica alla data della soppressione deliberano il bilancio di chiusura, lo trasmettono ad Agea che ne informa il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di inerzia, il Direttore di Agea provvede alla chiusura del bilancio della società. Agli organi della società sono corrisposti emolumenti fino alla data di soppressione, dopo tale momento ai predetti organi spetta solo il rimborso delle spese.

L'articolo 19 disciplina la dotazione organica dell'Agenzia. Viene previsto, al

riguardo, che nel momento in cui si procede con decreto all'inquadramento in ruolo del personale di Agecontrol, la dotazione organica dell'AGEA sarà pari al numero dei presenti in servizio unitamente al personale di Agecontrol transitato in Agea. Nei tre anni successivi si provvede a ridurre progressivamente la dotazione organica in misura pari al 50 per cento delle unità di personale collocate in quiescenza. La dotazione organica finale sarà quella risultante al termine del triennio. Il rapporto di lavoro è quello disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Il regime previdenziale è quello applicabile agli enti pubblici non economici.

A tale riguardo, osserva che la disposizione in esame di fatto ingessa qualsiasi ingresso di giovani o di professionalità che possano rispondere a quello che la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla digitalizzazione ha indicato necessarie affinché AGEA possa gestire efficacemente i contratti ed il servizio del SIAN.

Fa presente che così come il personale di AGEA, anche quello di Agecontrol ha un'età media di circa 54 anni e che bisognerebbe attendere almeno altri tre anni, fino al 2021 e oltre (considerando i tempi per un pubblico concorso) per attivare la possibilità di assumere qualcuno. Nel frattempo i servizi del SIAN, in fase di prossima aggiudicazione a nuovi fornitori, avrebbero finito il proprio ciclo di vita, senza poter efficacemente aver tentato di intervenire con risorse adeguate professionalmente.

Da ultimo, segnala che proprio il MI-PAAF ha rappresentato il volume di controlli eseguiti nell'anno 2017 da parte dei soggetti istituzionali deputati al controllo (ICQRF, Carabinieri ivi compreso il Corpo forestale, Guardia costiera) sul settore agroalimentare. Non comprende quindi come il controllo sull'ortofrutta fresca non debba rientrare in un sistema complessivo di controllo sull'agroalimentare, così come l'articolo 15, comma 2, lettera e) della legge n. 154 del 2016 ha disposto in ma-

teria di riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, volendo ricomprendere anche l'attività svolta da Agecontrol.

L'articolo 20 reca disposizioni transitorie e finali. Il direttore *pro tempore* all'entrata in vigore del provvedimento in esame resta in carica fino alla naturale del mandato (comma 1). Il Direttore dell'Agenzia propone lo schema di Statuto entro sessanta giorni dalla data di approvazione del provvedimento in esame (comma 2). Con decreto del Ministro delle politiche agricole sono definite le modalità per il completamento della realizzazione del sistema informativo nazionale unico (comma 3).

L'articolo 21 contiene talune abrogazioni.

In conclusione, rileva che il provvedimento in esame non sembra rispondere alle criticità più volte rilevate, con l'approvazione il 6 dicembre 2017 della risoluzione n. 8-00278 sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA.

Rimarca che si è da sempre sottolineato che i problemi di Agea attengono all'eccessiva burocratizzazione degli adempimenti richiesti ai produttori agricoli per l'ottenimento degli aiuti comunitari, alla lentezza nell'erogazione degli stessi aiuti, alla carenza di coordinamento operativo con gli organismi pagatori regionali e le regioni, alle difficoltà di coordinamento con i centri di assistenza agricola e all'incapacità del SIAN di assicurare un supporto sufficiente alla attività di raccolta e gestione delle domande di aiuto.

Rileva che, a fronte di tali difficoltà, il provvedimento si limita prevalentemente a sopprimere Agecontrol, scegliendo una delle opzioni, tra l'altro, quella residuale, indicate nella legge delega. A suo avviso, si poteva, infatti, pensare di razionalizzare la struttura in modo da garantire la necessaria indipendenza e separazione tra l'organismo chiamato ad erogare gli aiuti e l'ente chiamato ad effettuare i controlli sugli stessi aiuti. La soluzione prospettata non sembra capace di garantire tale separazione; il configurare due dipartimenti a cui fanno capo le relative funzioni non

assicura, infatti, quegli elementi di terzietà che debbono presiedere l'azione di controllo.

Sottolinea che tutto ciò avviene a fronte di risparmi di spesa esigui e che, comunque, sarebbero stati in ogni caso raggiunti in quanto collegati a pensionamenti obbligatori che comunque Agecontrol avrebbe dovuto scontare nella propria organizzazione. Il passaggio del personale di Agecontrol in Agea rischia di essere sottoposto ad un severo vaglio di legittimità da parte della Corte costituzionale che, nella sua giurisprudenza, ha sempre tenuto a sottolineare l'obbligatorietà del concorso pubblico per accedere alla pubblica amministrazione, anche nel caso in cui si verificano passaggi di personale da soggetti privati ad enti pubblici. Infine, gli preme sottolineare come per il miglioramento dei servizi si sarebbe dovuto metter mano ad una seria riorganizzazione del SIAN mentre il provvedimento si limita ad un mero rinvio ad un decreto per la definizione delle modalità operative dello stesso.

In conclusione ritiene che il provvedimento richieda numerosi aggiustamenti, se non un ripensamento complessivo dell'impianto di riforma. Dichiarata che si adopererà affinché il Parlamento possa contribuire, con l'aiuto degli esperti del settore, ad un miglioramento dello schema in esame per la realizzazione di un disegno di riforma che serva effettivamente agli agricoltori e all'agricoltura.

Intende quindi, al termine della legislatura, ed in occasione di quello che ritiene sia probabilmente il suo ultimo intervento organico in Commissione, manifestare il proprio apprezzamento e rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale della Camera che ha supportato il lavoro della Commissione, dimostrando competenza, attaccamento all'istituzione parlamentare e disponibilità, contribuendo con il proprio lavoro a rilanciare il sistema agricolo italiano. Ritiene infatti che queste professionalità, legate all'obiettivo di assicurare una apprezzata terzietà, abbiano dato lustro all'attività legislativa del Paese e valore all'istituzione della Camera dei deputati. Ha ritenuto doveroso esprimere

tale sentimento di gratitudine, anche alla luce dei recenti servizi di stampa che certamente non hanno contribuito a dare ai cittadini una rappresentazione fedele del lavoro svolto dai dipendenti della Camera dei deputati.

Rivolge quindi un sentito ringraziamento a tutti i deputati della Commissione ed al sottosegretario Castiglione, ed un augurio per la prossima campagna elettorale, che vedrà ciascuno schierato con la propria parte politica. Intende tuttavia ricordare come la legislatura appena conclusa si sia caratterizzata per la costante ricerca di unitarietà dell'azione politica, finalizzata al rilancio dell'agricoltura e degli agricoltori italiani.

Esprime infine un ringraziamento particolare al Presidente Sani ed ai colleghi del gruppo del PD, per la condivisione di un percorso che ha consentito di raggiungere importanti obiettivi politici.

Filippo GALLINELLA (M5S) ringrazia il collega Oliverio per la dettagliata relazione nella quale ha segnalato in maniera puntuale le diverse criticità dello schema in esame.

Si sofferma sulle disposizioni concernenti il Comitato tecnico, di cui articolo 3, per evidenziare la necessità di chiarire se il parere che tale organo è chiamato ad esprimere ha natura vincolante e, in tal caso, definire un criterio chiaro in base al quale individuare il soggetto responsabile della relativa procedura.

Evidenzia poi l'esigenza di introdurre, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 5, sanzioni amministrative a carico degli organismi pagatori nel caso di ritardi nella trasmissione dei dati, anche al fine di garantire che la gestione dei fascicoli aziendali avvenga nei tempi tecnici pre-stabiliti.

Sottolinea inoltre, in riferimento alle norme contenute all'articolo 6 sui Centri autorizzati di assistenza, l'esigenza di prevedere strumenti volti a misurarne la capacità operativa, in linea con quanto previsto dalla legge che li ha istituiti.

Rimarca altresì che occorre implementare la trasparenza nella gestione del si-

stema dei pagamenti con particolare riferimento ai costi degli organismi pagatori regionali e ai soggetti destinatari dei pagamenti medesimi.

Condividendo le criticità evidenziate dal collega Oliverio con riguardo alla procedura di selezione stabilita ai fini dell'inquadramento del personale di Agecontrol nei ruoli di Agea, evidenzia che sarebbe stato opportuno prevedere una pronuncia del Consiglio di Stato su tale aspetto dello schema di decreto.

Osserva inoltre che, in occasione dell'esame delle risoluzioni sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA, approvate dalla Commissione il 6 dicembre 2017, il MoVimento 5 Stelle, nella risoluzione a sua prima firma, si era fatto carico della questione dei dipendenti di SIN, prevedendo uno specifico impegno rivolto al Governo a mantenere, come sancito dal cosiddetto collegato agricolo (Legge n. 154 del 2016), il livello occupazionale dei dipendenti di Agecontrol S.p.A., anche nella fase transitoria, allargando tali garanzie anche ai dipendenti di SIN S.p.A. Ricorda, tuttavia, che in relazione a tale impegno il Governo – con il consenso della maggioranza – propose una riformulazione volta ad espungere il riferimento ai dipendenti di SIN.

Rimarca inoltre come lo schema di decreto all'esame non predisponga misure idonee a superare la mancanza in AGEA, evidenziata dalla Commissione sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, di personale dotato di adeguate competenze informatiche.

In conclusione, considerati i numerosi aspetti critici del provvedimento, auspica che vi sia disponibilità da parte del Governo a rivederne l'impianto complessivo.

Mino TARICCO (PD) si associa ai ringraziamenti rivolti dal relatore agli uffici e ai colleghi della Commissione per il proficuo lavoro svolto nel corso della legislatura.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi su due aspetti specifici.

Il primo concerne la situazione relativa agli organismi pagatori regionali. Rammenta infatti che solo alcune regioni hanno provveduto, con notevole impegno di risorse, alla loro istituzione, mentre la maggioranza di esse non ha affatto proceduto in tal senso, avvalendosi invece di Agea e risparmiando così risorse. Tale situazione ha quindi creato una sperequazione tra le regioni nella fornitura dei servizi di pagamento, sia in termini di impiego di fondi, che in termini di qualità ed efficienza dei servizi forniti. Ritiene pertanto opportuno intervenire sul punto, per ricostituire un equilibrio complessivo del sistema.

Il secondo aspetto meritevole di attenzione è la disposizione recata dall'articolo 6 dello schema di decreto, laddove prevede la soppressione della norma che stabilisce che gli organismi pagatori sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri autorizzati. Si tratta a suo avviso di un intervento che rischia paradossalmente di ridurre l'efficienza e l'affidabilità del sistema vigente e anzi di determinare un appesantimento burocratico delle procedure.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, invita i colleghi a fargli pervenire suggerimenti e osservazioni che valuterà ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	28
Esame della proposta di relazione sui consorzi e il mercato del riciclo (relatori: on. Braga, on. Cominelli, on. Zolezzi) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
Esame della proposta di relazione sul fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti (relatori: on. Braga, sen. Arrigoni) (<i>Esame e rinvio</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
AVVERTENZA	29

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 10 gennaio 2018. — Presidenza della presidente Chiara BRAGA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara BRAGA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione sui consorzi e il mercato del riciclo (relatori: on. Braga, on. Cominelli, on. Zolezzi).

(Esame e rinvio).

Chiara BRAGA, *presidente e relatrice*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sui consorzi e il mercato del riciclo. Avverte quindi che, insieme agli altri relatori, deputati Cominelli e Zolezzi, ha presentato una proposta di relazione, che sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione. Dopo averne illustrato i contenuti, avverte che il termine per la presentazione delle osservazioni e delle proposte di modifica è fissato per le ore 20 di mercoledì 24 gennaio 2018.

Interviene per svolgere alcune considerazioni il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), *relatore*.

Chiara BRAGA, *presidente e relatrice*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Esame della proposta di relazione sul fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti (relatori: on. Braga, sen. Arrigoni).

(Esame e rinvio).

Chiara BRAGA, *presidente e relatrice*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sul fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti. Avverte quindi che, insieme all'altro relatore, senatore Arrigoni, ha presentato una proposta di relazione, che sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione. Dopo averne illustrato i contenuti, avverte che il termine per la presentazione delle osservazioni e delle proposte di modifica è fissato per le ore 20 di martedì 16 gennaio 2018 al fine di consentire la votazione finale della relazione nella giornata di mercoledì 17 gennaio.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Laura PUPPATO (PD), Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), nonché Chiara

BRAGA, *presidente e relatrice*, la quale, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Atto n. 485 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	4
--	---

UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proposta di revisione della rete stradale nazionale ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. Atto n. 489 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	13
--	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	18
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

XIII Agricoltura

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	19
---	----

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare. Atto n. 484 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	19
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	28
-----------------------------------	----

Esame della proposta di relazione sui consorzi e il mercato del riciclo (relatori: on. Braga, on. Cominelli, on. Zolezzi) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
---	----

Esame della proposta di relazione sul fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti (relatori: on. Braga, sen. Arrigoni) (<i>Esame e rinvio</i>)	29
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
---	----

AVVERTENZA	29
------------------	----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0009630